



C O M U N I C A T O S T A M P A

Interessi decisi dalla banca: il Tribunale di Potenza ferma il pignoramento su un mutuo del 1991

Per il giudice dell'esecuzione è fondata, in via sommaria, la nullità della clausola che consentiva all'istituto di modificare il tasso ogni sei mesi sulla base del proprio prime rate. Sospesa l'esecuzione promossa da una società di cartolarizzazione su buoni e libretti postali. Un precedente che parla a chi ha un vecchio mutuo a tasso variabile e riceve oggi richieste di pagamento da società di recupero crediti.

Potenza, 22 settembre 2026

Un mutuo firmato nel 1991. Un credito passato per quattro titolari diversi. Un pignoramento arrivato più di trent'anni dopo, su buoni e libretti postali. E un giudice che dice stop.

Con ordinanza del 21 settembre 2026 il **Tribunale di Potenza**, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha **sospeso l'espropriazione presso terzi** promossa da una società di cartolarizzazione, per il tramite della propria mandataria, nei confronti di un debitore esecutato. Decisivo il motivo di opposizione relativo al contratto originario: sulla base della valutazione sommaria propria della fase cautelare, il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di **nullità per indeterminatezza della clausola sugli interessi**, che consentiva alla banca mutuante di modificare il tasso sulla base del proprio prime rate. L'opposizione è stata curata dall'Avv. Savino Genovese presidente nazionale della SOS Utenti APS.

Un problema diffuso: i vecchi mutui che tornano a bussare

Negli ultimi due decenni le banche hanno ceduto in blocco a società veicolo ingenti portafogli di crediti in sofferenza, affidandone il recupero a società specializzate. Molti

APS - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore



Via Papa Giovanni XXIII, 188/190
66026 - ORTONA (Chieti)



info@sosutenti.net
giurislabs@laboratoriogiurimetrico.it



Tel. 085 9063398 - 085 9066119

C.F. 9739871058



Numero Verde **800 090 327**

Iscriz. Registro Unico Nazionale
Terzo Settore (RUNTS)
Regione Abruzzo, N° Repertorio 3410

WWW.SOSUTENTI.NET



di quei crediti nascono da contratti stipulati prima della legge sulla trasparenza bancaria (l. 154/1992) e del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), quando gli interessi venivano spesso determinati con un rinvio a parametri fissati dalla stessa banca. Chi riceve oggi un precetto o un pignoramento da un soggetto mai conosciuto prima tende a chiedersi soprattutto chi sia il nuovo creditore. Il caso di Potenza dimostra che la domanda decisiva può essere un'altra: quanto era davvero dovuto in base al contratto originario. La Corte di Cassazione (Sez. I, ord. 26 giugno 2019, n. 17110) ha già affermato che il tasso può essere determinato mediante rinvio a parametri esterni solo se questi sono oggettivamente individuabili e non rimessi alla determinazione unilaterale della banca.

Il caso: dal mutuo del 1991 ai buoni postali

All'origine c'è un mutuo fondiario ipotecario stipulato il 23 agosto 1991. La clausola n. 5 fissava un tasso semestrale iniziale del 7%, pari al 14% nominale annuo, e stabiliva che il tasso «potrà essere dalla Banca modificato semestralmente a partire dal 1° luglio 1992», in dipendenza delle variazioni del mercato monetario e creditizio riflesse nel prime rate dell'istituto per operazioni della specie. Il piano di ammortamento non indicava la quota interessi delle rate successive alla prima rata semestrale, determinabile solo applicando il tasso di riferimento: le rate, rileva il giudice, non risultavano quindi necessariamente costanti.

Nel tempo il credito ha cambiato più volte titolare: dalla banca originaria, attraverso una fusione per incorporazione (24 aprile 2001), una cessione in blocco ex art. 58 TUB (12 giugno 2001) e una successiva cessione ai sensi della legge sulla cartolarizzazione (6 dicembre 2005), fino alla società veicolo che ha avviato l'esecuzione tramite una società di servicing quale mandataria. Il pignoramento ha interessato rapporti del debitore presso una pluralità di terzi, tra cui buoni e libretti postali. Il 16 gennaio 2025 il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., chiedendo la sospensione della procedura ex art.

APS - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore



Via Papa Giovanni XXIII, 188/190
66026 - ORTONA (Chieti)



info@sosutenti.net
giurislab@laboratoriogiurimetrico.it



Tel. 085 9063398 - 085 9066119

C.F. 9739871058



Numero Verde **800 090 327**

Iscriz. Registro Unico Nazionale
Terzo Settore (RUNTS)
Regione Abruzzo, N° Repertorio 3410

WWW.SOSUTENTI.NET



624 c.p.c.

Cosa ha deciso il Tribunale

L'ordinanza si articola in quattro passaggi.

1. Opposizione ammissibile. Respinta l'eccezione del creditore.

2. Clausola sugli interessi nulla, in via sommaria. Il giudice ha qualificato il mutuo come contratto a tasso variabile, contrariamente a quanto sostenuto dal creditore, e ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola n. 5, esaminata con priorità perché assorbente. Aderendo all'orientamento definito maggioritario, ha ricordato che il tasso può essere determinato *per relationem* solo se il contratto richiama criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, non determinati unilateralmente dalla banca (Trib. Brindisi, sent. 17 marzo 2022, n. 416; C.A. Bari, Sez. II civ., sent. 15 ottobre 2020, n. 1735; Cass. civ., Sez. I, ord. 26 giugno 2019, n. 17110).

3. Esecuzione sospesa. Riconosciuti i gravi motivi: il *fumus* dell'opposizione e il *periculum*, ritenuto implicito nell'avvio stesso della procedura esecutiva e nell'entità del credito azionato.

Perché è un precedente rilevante,

Tre elementi rendono l'ordinanza significativa per una platea ampia di mutuatari.

Il primo: il controllo sulla determinatezza del tasso è stato compiuto su un contratto di trentacinque anni fa, a dimostrazione che il tempo trascorso e i passaggi di mano del credito non sottraggono il contratto alla verifica del giudice.

Il secondo: la tutela è arrivata a pignoramento già avviato, attraverso l'opposizione all'esecuzione.

Il terzo: il principio applicato riguarda un modello di clausola, il rinvio a un tasso fissato dalla stessa banca, che può ricorrere in altri finanziamenti stipulati prima delle riforme sulla trasparenza bancaria.

APS - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore



Via Papa Giovanni XXIII, 188/190
66026 - ORTONA (Chieti)



info@sosutenti.net
giurislabs@laboratoriogiurimetrico.it



Tel. 085 9063398 - 085 9066119

C.F. 9739871058



Numero Verde **800 090 327**

Iscriz. Registro Unico Nazionale
Terzo Settore (RUNTS)
Regione Abruzzo, N° Repertorio 3410

WWW.SOSUTENTI.NET



Il ruolo di SOS Utenti APS

SOS Utenti APS è un'associazione di promozione sociale attiva nella tutela dei consumatori e delle piccole imprese, che opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di delegati regionali specializzati nella difesa contro gli abusi bancari e finanziari, e offre a famiglie e imprese una prima consulenza gratuita per la verifica dei contratti.

La dichiarazione

«Questa ordinanza ribadisce un principio semplice: il costo del denaro non può deciderlo una sola delle parti. Vale per i contratti firmati ieri e per quelli firmati trentacinque anni fa, anche quando il credito è passato di mano in mano fino a una società di recupero. A chi riceve oggi un pignoramento per un vecchio mutuo diciamo: prima di pagare o di arrendersi, faccia leggere il contratto a chi conosce la materia».

Dr. Gennaro Baccile, presidente onorario e portavoce nazionale della SOS Utenti APS.

Cosa fare se hai un vecchio mutuo o ricevi un pignoramento da una società di recupero crediti.

Il primo passo è recuperare il contratto originario e il piano di ammortamento. Il secondo è verificare come sono stati determinati gli interessi: i rinvii a parametri fissati dalla stessa banca, come il prime rate o il top rate dell'istituto, meritano un esame approfondito. Il terzo è non lasciar trascorrere il tempo: quando un'esecuzione è già avviata, gli strumenti di tutela vanno attivati con tempestività e con l'assistenza di professionisti specializzati in contenzioso bancario. Ogni contratto va esaminato caso per caso e non ogni clausola di indicizzazione è nulla: per questo famiglie e imprese possono contattare SOS Utenti APS per una prima consulenza gratuita e valutare la strategia più adatta alla propria situazione.

Note per la redazione

Cos'è l'opposizione all'esecuzione: rimedio previsto dall'art. 615 c.p.c. con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata; il giudice

APS - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore



Via Papa Giovanni XXIII, 188/190
66026 - ORTONA (Chieti)



info@sosutenti.net
giurislabs@laboratoriogiurimetrico.it



Tel. 085 9063398 - 085 9066119

C.F. 9739871058



Numero Verde **800 090 327**

Iscriz. Registro Unico Nazionale
Terzo Settore (RUNTS)
Regione Abruzzo, N° Repertorio 3410

WWW.SOSUTENTI.NET



può sospendere la procedura ai sensi dell'art. 624 c.p.c. in presenza di gravi motivi.

Cos'è la determinazione del tasso per relationem: tecnica con cui il contratto, anziché indicare un valore numerico, rinvia a un parametro esterno; secondo la giurisprudenza richiamata dal Tribunale è legittima solo se il parametro è oggettivamente individuabile e non determinato unilateralmente dalla banca.

Cos'è il prime rate: tasso applicato dalle banche alla clientela di migliore merito creditizio, utilizzato in passato come parametro di riferimento per i finanziamenti a tasso variabile.

Cos'è la cartolarizzazione: operazione disciplinata dalla l. 130/1999 con cui crediti, spesso in sofferenza, vengono ceduti a una società veicolo, che ne affida la gestione e il recupero a società specializzate (servicer).

CONTATTI

Ufficio Stampa SOS Utenti APS – E-mail: info@sosutenti.net – Numero Verde: 800 090 327 – Sito web: <https://www.sosutenti.net/>

Il Segretario Generale Dott. Andrea Valente

Allegati: Ordinanza del Tribunale di Potenza del 21 settembre 2026 (versione anonimizzata)

Per la diffusione web e social: #MutuoTassoVariabile #TassoIndeterminato
#PrimeRate #PignoramentoSospeso #RecuperoCrediti #Cartolarizzazione
#TutelaConsumatori #DirittiDeiConsumatori #ContenziosoBancario
#TribunaleDiPotenza #Potenza #SOSUtenti

APS - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore

 Via Papa Giovanni XXIII, 188/190
66026 - ORTONA (Chieti)

 info@sosutenti.net
giurislabor@laboratoriogiurimetrico.it

 Tel. 085 9063398 - 085 9066119

C.F. 9739871058

 Numero Verde **800 090 327**

Iscriz. Registro Unico Nazionale
Terzo Settore (RUNTS)
Regione Abruzzo, N° Repertorio 3410

WWW.SOSUTENTI.NET